

Prof. Avv. Fabio Montalcini - Prof. Avv. Camillo Sacchetto

[info@pclex.it](mailto:info@pclex.it)

# **Il Consulente Tecnico nel Processo Telematico:**

*elementi essenziali e soluzioni operative*

*23 febbraio 2018*

*AMLAA - Alessandria*

# **Posta Elettronica Certificata**

# Posta Elettronica Certificata

La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici.

# Posta Elettronica Certificata (PEC)

## DPR 11 febbraio 2005, n. 68

Articolo 2 - Soggetti del servizio di posta elettronica certificata

**Comma 1:** Sono soggetti del servizio di posta elettronica certificata:

a. il **mittente**, cioè l'utente che si avvale del servizio di posta elettronica certificata per la trasmissione di documenti prodotti mediante strumenti informatici;

# Posta Elettronica Certificata (PEC)

## DPR 11 febbraio 2005, n. 68

Articolo 2 - Soggetti del servizio di posta elettronica certificata

### **Comma 1 (continua):**

b. il **destinatario**, cioè l'utente che si avvale del servizio di posta elettronica certificata per la ricezione di documenti prodotti mediante strumenti informatici;

# Posta Elettronica Certificata (PEC)

## DPR 11 febbraio 2005, n. 68

Articolo 2 - Soggetti del servizio di posta elettronica certificata

### **Comma 1 (continua):**

c. **il gestore del servizio**, cioè il soggetto, pubblico o privato, che eroga il servizio di posta elettronica certificata e che gestisce domini di posta elettronica certificata.

# Posta Elettronica Certificata (PEC)

## DPR 11 febbraio 2005, n. 68

### Articolo 3 - Trasmissione del documento informatico

**Comma 1:** (modif. art. 14, comma 1, DPR 445/2000) Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende **spedito dal mittente** se inviato al proprio gestore, e si intende ...

# Posta Elettronica Certificata (PEC)

## DPR 11 febbraio 2005, n. 68

Articolo 3 - Trasmissione del documento informatico

**Comma 1: ... consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.**



# Posta Elettronica Certificata (PEC)

## DPR 11 febbraio 2005, n. 68

Articolo 6 - Ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna

**Comma 1:** Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la **ricevuta di accettazione** nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono **prova dell'avvenuta spedizione** di un messaggio di posta elettronica certificata.

# Posta Elettronica Certificata (PEC)

## **DPR 11 febbraio 2005, n. 68**

**Articolo 6 - Ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna**

**Comma 2:** Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all'indirizzo elettronico del mittente, la **ricevuta di avvenuta consegna.**

# Posta Elettronica Certificata (PEC)

## DPR 11 febbraio 2005, n. 68

Articolo 6 - Ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna

**Comma 3:** La **ricevuta di avvenuta consegna** fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è **effettivamente pervenuto** ..

# Posta Elettronica Certificata (PEC)

## DPR 11 febbraio 2005, n. 68

Articolo 6 - Ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna

**Comma 3:** .. all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e **certifica il momento della consegna** tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.

# Posta Elettronica Certificata (PEC)

The screenshot displays the Aruba PEC webmail interface. The browser address bar shows the URL: [https://webmail.pec.it/cgi-bin/ajaxmail?Act\\_Cnf=1&ID=le8AJmTpw4ZMSSYyc@BAJXRvhYMejhnSMeDPg@&Tpl=cnx2&theme=ext\\_arubapec/classic.grey](https://webmail.pec.it/cgi-bin/ajaxmail?Act_Cnf=1&ID=le8AJmTpw4ZMSSYyc@BAJXRvhYMejhnSMeDPg@&Tpl=cnx2&theme=ext_arubapec/classic.grey). The page header includes the Aruba PEC logo and the text "Gestore di Posta Certificata ed Autorità di Certificazione". A user profile for "Avv. Fabio Montalcini - fabio@pec.it" is visible in the top right corner.

The interface is divided into a left sidebar and a main content area. The sidebar contains a search bar and a navigation menu with the following items:

- Nuovo
- Aggiorna
- Desktop
- Messaggi
- Le mie cartelle
  - Posta in arrivo (67)
  - Bozze (3)
  - SPAM
  - Posta inviata
  - Cestino (20)
  - accettazione (5)
  - Collisioni
  - comunicazione\_pec (2)
  - consegna (3)
  - email spostate Milano (15)
  - prova (9)
- Contatti
- Calendario
- Attività
- Ricerca
- Opzioni

The main content area shows an email message titled "Slide Conveg...". The message details are as follows:

- Da:** Avv. Fabio Montalcini <fabio@pec.it>
- A:** [sacchetto.cam@pec.it](mailto:sacchetto.cam@pec.it)
- Oggetto:** Slide Convegno AMLAA - 23.02.2018
- Opzioni:** Priorità Alta, Confidenziale, Tipo di ricevuta: Completa ricevuta, Breve, Sintetica
- Allegato:** Convegno AMLAA - 23.02.2018.pd... (1065 Kb)

The email body contains the following text:

Invio Slide Convegno AMLAA - 23.02.2018

Avv. Fabio Montalcini  
C.so Alfieri 204 - 14100 Asti (AT) - Italy  
Tel. 0141/354000 - Fax 0141/326398  
cell. / mobile phone 338/7845450  
email: muntal@libero.it, fabio@montalcini.net, fabio@pcclex.it  
Sito Web / Web Site <http://www.pcclex.it>

AVVERTENZE AI SENSI DEL DLGS 196/2003  
Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nei file/s allegato/i, sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceveste questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema; costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal Dlgs. 196/2003 il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse.

At the bottom of the page, there is a footer with the text: "Messaggi - Contatti - Calendario - Opzioni - Logout" and "Copyright © 2014 - Aruba S.p.A. - tutti i diritti riservati". The page is powered by [aruba.it](http://aruba.it). The system tray at the bottom shows the time as 19:50 on 07/02/2018.

# Posta Elettronica Certificata (PEC)

The screenshot displays the Aruba PEC webmail interface. The browser address bar shows the URL: `https://webmail.pec.it/cgi-bin/ajaxmail?Act_Cnf=1&ID=leBAJmTpw4ZM55Yyc@BAJXRvhYMejhnSMedPg@&Tpl=cnx2&theme=ext_arubapec/classic.grey`. The page header includes the Aruba PEC logo and the text "Gestore di Posta Certificata ed Autorità di Certificazione". A user profile for "Avv. Fabio Montalcini - fabio@pec.it" is visible in the top right corner.

The main content area is titled "Posta in arrivo" and shows a list of messages. The selected message is from "posta-certificata@pec.aruba.it" with the subject "ACCETTAZIONE: Slide Convegno AMLAA - 23.02.2018". The message content includes:

**ACCETTAZIONE: Slide Convegno AMLAA - 23.02.2018**  
Da: posta-certificata@pec.aruba.it  
A: fabio@pec.it

**Ricevuta di accettazione**

Il giorno 07/02/2018 alle ore 19:51:05 (+0100) il messaggio "Slide Convegno AMLAA - 23.02.2018" proveniente da "fabio@pec.it" ed indirizzato a: sacchetto.cam@pec.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.  
Identificativo messaggio: opec286.20180207195105.07068.04.1.65@pec.aruba.it

At the bottom of the message content, there are two attachments: "datcert.xml (736 bytes)" and "smime.p7s (6 Kb)", both with "Download" links.

The left sidebar shows a navigation menu with categories like "Posta in arrivo (68)", "Bozze (3)", "SPAM", "Posta inviata", "Cestino (20)", "accettazione (5)", "comunicazione\_pec (2)", "consegna (3)", "email spostate Milano (15)", and "prova (9)".

# Posta Elettronica Certificata (PEC)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <postacert errore="nessuno" tipo="accettazione">
  - <intestazione>
    <mittente>fabio@pec.it</mittente>
    <destinatari tipo="certificato">sacchetto.cam@pec.it</destinatari>
    <risposte>fabio@pec.it</risposte>
    <oggetto>Slide Convegno AMLAA - 23.02.2018</oggetto>
  </intestazione>
  - <dati>
    <gestore-emittente>ARUBA PEC S.p.A.</gestore-emittente>
    - <data zona="+0100">
      <giorno>07/02/2018</giorno>
      <ora>19:51:05</ora>
    </data>
    <identificativo>opec286.20180207195105.07068.04.1.65@pec.aruba.it</identificativo>
    <msgid><P3SN15$355CBF7F08B9342EFB17AAE3F9F57455@pec.it></msgid>
  </dati>
</postacert>
```

# Posta Elettronica Certificata (PEC)

The screenshot displays the Aruba PEC webmail interface. The browser address bar shows the URL: [https://webmail.pec.it/cgi-bin/ajaxmail?Act\\_Cnf=1&ID=leBAJzKwbNmzYgRNGBAK3h3tFP.TZ7cPj.8@&Tpl=cx2&theme=ext\\_arubapec/classic.grey](https://webmail.pec.it/cgi-bin/ajaxmail?Act_Cnf=1&ID=leBAJzKwbNmzYgRNGBAK3h3tFP.TZ7cPj.8@&Tpl=cx2&theme=ext_arubapec/classic.grey). The page header includes the Aruba PEC logo and the text "Gestore di Posta Certificata ed Autorità di Certificazione". The user is logged in as "Avv. Fabio Montalcini - fabio@pec.it".

The interface shows a sidebar with navigation options: Desktop, Messaggi, and Le mie cartelle. The "Le mie cartelle" section lists folders such as "Posta in arrivo (67)", "Bozze (3)", "SPAM", "Posta inviata", "Cestino (20)", "accettazione (5)", "Collisioni", "comunicazione\_pec (2)", "consegna (3)", "email spostate Milano (15)", and "prova (9)".

The main content area displays the "Posta in arrivo" section. A table lists incoming messages:

Da/A	Oggetto	Data	Dimensioni
posta-certificata@pec.aruba.it	CONSEGNA: Slide Convegno AMLAA - 23.02.2018	19:51	1 Mb
posta-certificata@pec.aruba.it	ACCETTAZIONE: Slide Convegno AMLAA - 23.02.2018	19:51	12 Kb

The selected message is titled "CONSEGNA: Slide Convegno AMLAA - 23.02.2018". The sender is "posta-certificata@pec.aruba.it" and the recipient is "fabio@pec.it". The message content includes a confirmation of delivery:

**Ricevuta di avvenuta consegna**

Il giorno 07/02/2018 alle ore 19:51:09 (+0100) il messaggio "Slide Convegno AMLAA - 23.02.2018" proveniente da "fabio@pec.it" ed indirizzato a "sacchetto.cam@pec.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.  
Identificativo messaggio: opec286.20180207195105.07068.04.1.65@pec.aruba.it

Below the message content, there are download links for the attachments:

- datcert.xml (831 bytes) - Download
- postacert.eml (1462 Kb) - Download
- smime.p7s (6 Kb) - Download

The footer of the page contains the text: "Messaggi - Contatti - Calendario - Opzioni - Logout" and "Copyright © 2014 - Aruba S.p.A. - tutti i diritti riservati". The page is powered by aruba.it.



# Posta Elettronica Certificata (PEC)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <postacert errore="nessuno" tipo="avvenuta-consegna">
  - <intestazione>
    <mittente>fabio@pec.it</mittente>
    <destinatari tipo="certificato">sacchetto.cam@pec.it</destinatari>
    <risposte>fabio@pec.it</risposte>
    <oggetto>Slide Convegno AMLAA - 23.02.2018</oggetto>
  </intestazione>
  - <dati>
    <gestore-emittente>ARUBA PEC S.p.A.</gestore-emittente>
    - <data zona="+0100">
      <giorno>07/02/2018</giorno>
      <ora>19:51:09</ora>
    </data>
    <identificativo>opec286.20180207195105.07068.04.1.65@pec.aruba.it</identificativo>
    <msgid><P3SN15$355CBF7F08B9342EFB17AAE3F9F57455@pec.it></msgid>
    <ricevuta tipo="completa"/>
    <consegna>sacchetto.cam@pec.it</consegna>
  </dati>
</postacert>
```

# Posta Elettronica Certificata (PEC)

## DPR 11 febbraio 2005, n. 68

Articolo 6 - Ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna

**Comma 5:** La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata [...], **indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario.**

# **Posta Elettronica Certificata (PEC)**

## **DPR 11 febbraio 2005, n. 68**

**Quindi i termini di legge  
decorrono da quando ho  
aperto/letto la email Pec?**

# **Posta Elettronica Certificata (PEC) DPR 11 febbraio 2005, n. 68**

**Quindi i termini di legge  
decorrono da quando ho  
aperto/letto la email Pec?**

**NO!!!!**

# Posta Elettronica Certificata (PEC)

## DPR 11 febbraio 2005, n. 68

### Articolo 8 - Avviso di mancata consegna

**Comma 1:** Quando il messaggio di posta elettronica certificata **non risulta consegnabile** il gestore comunica al mittente, entro le **24 ore successive all'invio**, la **mancata consegna** tramite un avviso secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.

# Posta Elettronica Certificata (PEC)


## DPR 11 febbraio 2005, n. 68

### Articolo 11 - Sicurezza della trasmissione

**Comma 2:** Durante le fasi di trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata, i gestori mantengono traccia delle operazioni svolte su un *apposito log dei messaggi*.

I dati contenuti nel suddetto registro sono conservati dal gestore di posta elettronica certificata per *trenta mesi*.

# Posta Elettronica Certificata (PEC)



# QUADRO NORMATIVO

- Decreto Legge 29 dicembre 2009, n. 193
- Decreto Legge 18 ottobre 2012 n.179
- Decreto Ministeriale 21 febbraio 2011 n. 44
- Provvedimento 16 aprile 2014  
(modificato con provvedimento del 28 dicembre 2015)
- Circolare 23 ottobre 2015
- Legge 21 gennaio 1994, n. 53

## **INOLTRE:**

- Codice di Procedura Civile
- Il Codice dell'Amministrazione Digitale «CAD» (D.lgs. 82/2005)
- Regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio «Regolamento eIDAS»



## QUADRO NORMATIVO «DIGITALE»

**Codice dell'Amministrazione Digitale** (noto anche come “CAD”), di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (**D.Lgs. 82/2005**) e successive modifiche (ultima *d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217*)

**Regolamento (UE) n. 910/2014** (noto anche come “eIDAS”) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno entrato in vigore il 1 luglio 2016.

# CAD e Regolamento eIDAS (Rinvio)

## Art. 1. Definizioni

1-bis. Ai fini del presente Codice, valgono le definizioni di cui all'articolo 3 del Regolamento eIDAS;



The screenshot shows the header of the AgID website. On the left is the logo of the Agenzia per l'Italia Digitale, with the text 'Agenzia per l'Italia Digitale' and 'Presidenza del Consiglio dei Ministri' below it. On the right are three menu items: 'AgID', 'Agenda Digitale', and 'Documenti', each with a dropdown arrow. Below the header is a search bar with a magnifying glass icon. The main content area shows a breadcrumb trail: 'Home > Art. 1 - Definizioni'. On the left is a navigation menu with the following structure:

- Codice amministrazione digitale
  - Capo I - Principi Generali
    - Sezione I - Definizioni, finalità e ambito di applicazione
      - Art. 1 - Definizioni

The main heading is 'Art. 1 - Definizioni' with the sub-heading 'Ultimo aggiornamento 06 Ottobre 2016'. The text of the article is as follows:

1. Ai fini del presente codice si intende per: 0a) AgID: l'Agenzia per l'Italia digitale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; a) [lettera soppressa dal d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179]; b) [lettera soppressa dal d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179]; c) carta d'identità elettronica: il documento d'identità munito di elementi per l'identificazione fisica del

# Art. 2 CAD (modificato)

## Finalità e ambito di applicazione

- 6. [...]

Le disposizioni del presente Codice si applicano al **processo** civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico.

## Art. 21.2 CAD e PTT

*Restano ferme le disposizioni concernenti il **deposito degli atti e dei documenti in via telematica** secondo la normativa anche regolamentare in materia di processo telematico*



## CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Art. 1, comma 1, p) **documento informatico**: il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

Art. 1, comma 1, p-bis) **documento analogico**: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

## CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Art. 1, comma 1, p) **documento informatico**: il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;  
Es. files audio, files video, files immagine, ....

Art. 1, comma 1, p-bis) **documento analogico**: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;  
Es. fotocopia carta identità, ...

# CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE

## Tipologie di Firma Elettronica

- Firma Elettronica (cd. «semplice»);
- Firma Elettronica Avanzata (*FEA*);
- Firma Elettronica Qualificata;
- Firma Digitale.



## CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE

La **definizione di firma elettronica (cd. «semplice»)**, contenuta nell'**art. 3, comma 1, n. 10**, del **eIDAS**, è quell'insieme di *“dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare”*.

Firma impropria – Riconoscimento utente

## CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE

I metodi di autenticazione utilizzati per le firme elettroniche possono essere classificati in **tre categorie** a seconda che il meccanismo di autenticazione si basi:

- sulle **conoscenze dell'utente** (ad es. la conoscenza di una parola chiave o di un numero di identificazione personale),
- sulle **caratteristiche fisiche dell'utente** (ad es. l'impronta digitale o della retina),
- sul **possesso di un oggetto da parte dell'utente** (ad es. una tessera magnetica).

## CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE

l'eIDAS, dal combinato disposto dell'art. 3, comma 1, n. 11 e dell'art. 26, prevede che rientrino tra le **firme elettroniche avanzate** quelle che soddisfano i requisiti di essere:

- connessa unicamente al firmatario,
- idonea a identificare il firmatario,
- creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può - con un elevato livello di sicurezza - utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo,
- collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.

## CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Ad esempio un tipo di firma elettronica avanzata può ben essere quella apposta con **tecniche biometriche (es. firma grafometrica)** aventi garanzie di sicurezza maggiori rispetto alla semplice firma elettronica

La **firma elettronica qualificata** è definita all'art. 3, comma 1, n. 12, dell'eIDAS, come *“una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche”*.

## CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Da notare è che nella definizione di firma elettronica qualificata viene precisato come elemento essenziale quello del **certificato qualificato per firme elettroniche**; il concetto di certificato non è invece menzionato nella definizione di firma elettronica avanzata.

## CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE

La **firma digitale**, infine, è definita all'art. 1, comma 1, lett. s), del CAD, come *“un particolare tipo di firma qualificata basata su un **sistema di chiavi crittografiche**, una **pubblica** e una **privata**, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la **provenienza** e **l'integrità** di un **documento informatico** o di un insieme di **documenti informatici**”*.

## CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Nel presente caso viene scelta una peculiare tecnologia, quella della ***crittografia a chiavi asimmetriche***; tale sistema garantisce un ulteriore livello di sicurezza rispetto a quello previsto per la firma elettronica qualificata.



# Pluralità di formati di firma

Le tipologie di firma digitale ad oggi riconosciute dal nostro ordinamento grazie alla Decisione della Commissione europea 2011/130/EU, sono sostanzialmente tre:

A) CADES

B) PADES

C) XADES

# La firma CADES

La firma **CADES** (*alias Cryptographic Message Syntax Advanced Electronic Signature*) è il più diffuso standard di firma digitale presente nel nostro Paese, probabilmente in virtù della risalenza e della **versatilità** dello standard stesso.

Tale formato, infatti, può essere utilizzato per la sottoscrizione di **qualsiasi tipologia di formato di file**, e ciò indipendentemente dalla natura dello stesso. Sarà quindi idoneo a firmare sia documenti informatici di natura testuale, come anche immagini, archivi, file audiovisivi, file di dati, etc..

La firma CADES rappresenta una sorta di “**busta crittografata**” che conterrà al suo interno: il **documento**, **l’evidenza informatica** della firma e la **chiave per la verifica** della firma stessa.

A tale “file busta” verrà attribuita l’estensione P7M.

# La firma PADES

La firma **PADES** (*alias PDF Advanced Electronic Signatures*) rappresenta, invece, uno *standard* di sottoscrizione digitale dedicato **unicamente ai documenti in formato PDF.**

Non tutti i documenti digitali, quindi, potranno essere sottoscritti con tale tipologia di firma digitale ma, come detto, **unicamente quelli che recano l'estensione .PDF** (acronimo di *Portable Document Format*).

Un documento elettronico sottoscritto in PADES, infatti, **non muterà estensione** a seguito dell'apposizione della firma digitale e rimarrà un normale file PDF anche dopo le operazioni di sottoscrizione.

# La firma XADES

La firma **XADES** (*alias XML Advanced Electronic Signatures*) rappresenta, invece, il più settoriale fra gli standard di sottoscrizione riconosciuti a livello europeo, poiché atto alla firma **unicamente dei documenti in formato XML** (acronimo di *eXtensible Markup Language*), ossia, file contenenti dati strutturati.

Attualmente uno degli ambiti ove tale formato di firma digitale è certamente molto utilizzato, è quello fiscale, ove viene impiegato per la sottoscrizione delle **fatture elettroniche** nei confronti della Pubblica Amministrazione e da inviarsi al c.d. Sistema di Interscambio.

Non possono però essere utilizzate indistintamente all'interno delle tre procedure telematiche ad oggi attive (o comunque di prossima attivazione) nel nostro Ordinamento

Ossia: nel Processo Civile Telematico (PCT), nel Processo Amministrativo Telematico (PAT) e nel Processo Tributario Telematico (PTT).

Lo **XAdES**, *in primis*, **non è annoverato come standard utilizzabile in nessuna delle tre procedure telematiche** sopra richiamate, mentre per gli altri due l'utilizzabilità è quanto meno definibile "a scacchiera".



All'interno del **Processo Civile Telematico** sono **utilizzabili sia la firma CADES che quella PADES**, in virtù del combinato disposto dell'art. 11 d.m. n. 44/2011 e dell'art. 12 delle specifiche tecniche 16 aprile 2014

Tanto che il documento potrebbe essere sottoscritto sia formato PADES (ad esempio da un primo difensore) e poi in formato CADES (ad esempio dal co-difensore);

unico elemento essenziale è che il documento finale presenti, qualora sia utilizzato il CADES, un'unica estensione .P7M e non una pluralità di estensioni di questa tipologia

(in caso di più sottoscrizioni

il file non dovrà essere “esempio.pdf.p7m.p7m”  
ma unicamente “esempio.pdf.p7m”).

Nell'ambito del **Processo Amministrativo Telematico**, invece, le specifiche tecniche di cui all'allegato A del D.P.C.M. n. 40/2016 prevedono espressamente all'art. 6, comma 4, che «Il ModuloDepositoRicorso e il ModuloDepositoAtto sono in formato PDF, **sottoscritti con firma digitale PAdES**».

# Attenzione !!!!!

I FORMATI DI FIRMA DIGITALE AMMESSI  
NEL PCT

CADES (.p7m) **AMMESSO**

PADES (pdf signed) **AMMESSO**

XADES **NON AMMESSO**

## **Art. 22.**

### **Copie informatiche di documenti analogici.**

2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la **stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte**, se la loro conformità è attestata da un **notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato**, secondo le Linee guida.

**Art. 22.**

**Copie informatiche di documenti analogici.**

3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la **loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.**

**Art. 23.**

**Copie analogiche di documenti informatici.**

**1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.**

**Art. 23.**

**Copie analogiche di documenti informatici.**

**2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta.** Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.



## **Art. 23.**

**Copie analogiche di documenti informatici.**  
2-bis. Sulle copie analogiche di documenti informatici **può essere apposto a stampa un contrassegno**, sulla base dei criteri definiti con le Linee guida, tramite il quale è **possibile accedere al documento informatico**, ovvero **verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica**. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo **sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa** del pubblico ufficiale e ...

**Art. 23.**

**Copie analogiche di documenti informatici.**  
2-bis. ... non può essere richiesta la produzione di  
altra copia analogica con sottoscrizione autografa  
del medesimo documento informatico. I **soggetti**  
che procedono all'apposizione del contrassegno  
**rendono disponibili gratuitamente sul proprio**  
**sito Internet istituzionale idonee soluzioni per la**  
**verifica del contrassegno medesimo.**

## **Art. 23-bis. Duplicati e copie informatiche di documenti informatici.**

**2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico**, se prodotti in conformità alle vigenti Linee guida, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti, è **attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato** o se la **conformità non è espressamente disconosciuta**. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.

# Copia inf di doc inf

## **Attestazione di conformità**

I sottoscritti Avv.ti ..... (c.f. ....) e .....  
(c.f. ....), nella loro qualità di co-difensori dei Sigg.ri  
..... (c.f. ....) e ..... (c.f.  
.....), ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art.16  
bis, comma 9 bis, e art. 16 undecies, comma 1, del D.L. n.179/12  
(convertito con Legge 221/2012 e modifiche L. 114/14), attestano che la  
allegata copia informatica di ..... (composto di n. ... pagine), è  
conforme al corrispondente esemplare contenuto nel fascicolo informatico  
relativo a ..... rubricato al n. .... / ..... R.G. del  
Tribunale di .....

Lugo, data

Firma

**CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE**

**Valenza Probatoria Documento Informatico**

## CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Art. 20 comma 1-bis. Il documento informatico soddisfa il **requisito della *forma scritta*** e ha ***l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile*** quando vi è apposta:

- una **firma digitale**,
- altro tipo di **firma elettronica qualificata**
- o una firma elettronica avanzata
- o, comunque, è formato, *previa identificazione informatica del suo autore*, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la **sicurezza, integrità e immodificabilità** del documento e, in maniera *manifesta e inequivoca*, la **sua riconducibilità all'autore**.

## CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Art. 20 comma 1-bis.

In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della *forma scritta* e il suo *valore probatorio* sono **liberamente valutabili in giudizio**, in relazione alle caratteristiche di *sicurezza, integrità e immutabilità*.

Le caratteristiche di *sicurezza* vanno riferiti al processo di creazione del documento informatico e quelle di *integrità ed immutabilità* al documento informatico.

La **data e l'ora** di formazione del documento informatico sono **opponibili ai terzi** se apposte in conformità alle Linee guida.

## CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Art. 20 comma 1-ter

*L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria*

Consiglio di Stato nel parere emesso il 30 gennaio 2006, è “**opportuno individuare il tipo di prova che consente il disconoscimento secondo un criterio di responsabilità nella conservazione e nell'utilizzo della chiave privata**”.

Art. 32 comma 1

*Il titolare del certificato di firma è tenuto ad assicurare la custodia del dispositivo di firma o degli strumenti di autenticazione informatica per l'utilizzo del dispositivo di firma da remoto, e ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri; è altresì tenuto ad utilizzare personalmente il dispositivo di firma.*



## Contrassegno Elettronico

Sulle copie analogiche di **documenti amministrativi informatici** può essere **apposto a stampa un contrassegno** tramite il quale è possibile ottenere il documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica.

Il contrassegno **sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa** e non può essere richiesta la **produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico.**

I programmi software eventualmente necessari alla verifica sono di libera e gratuita disponibilità.

## Contrassegno Elettronico

Va precisato che il contrassegno è **generato elettronicamente ed è apposto a mezzo di stampa sulla copia analogica del documento amministrativo informatico**, per consentirne la **verifica della provenienza e della conformità all'originale** da cui è tratto.

Per una maggiore chiarezza, con la **circolare n° 62/2013**, l'Agenzia per l'Italia digitale ha emanato le linee guida sul contrassegno elettronico, indicando le modalità tecniche di generazione, apposizione e verifica del contrassegno.

# CODICE QR


Il codice QR può essere scansionato tramite alcune applicazioni e consente l'accesso diretto a una pagina web, la stessa che si apre richiamando il link riportato sull'atto.

Nella pagina web cui si accede attraverso il codice QR o digitando sul link, è possibile verificare la corrispondenza tra i documenti originali e le copie inviate al contribuente sulle quali è stato apposto il codice



- La procedura richiede che siano inseriti alcuni numeri riportati sull'atto, quali il numero identificativo e il codice di verifica.
- Si accede quindi a una pagina dalla quale è possibile consultare i dati relativi alla protocollazione, il documento in formato Pdf e la firma digitale apposta.
- I dati della protocollazione, oltre a informare sulla data e sul numero di protocollo attribuiti al documento, riportano l'oggetto (quindi se avviso di accertamento, atto di recupero e così via) e il periodo di imposta.

# Il valore di una firma scansionata

A handwritten signature in black ink, reading "Woodrow Wilson". The signature is written in a cursive style with a long, sweeping tail that curves downwards and to the right.

La firma apposta su un documento cartaceo successivamente scansionato non rientra nella categoria delle firme elettroniche o digitali.

La firma scansionata è un'immagine: in teoria la potremmo incollare e copiare su tanti documenti e così potrebbe fare anche chi riceve il documento.

Tale firma non garantisce quindi il contenuto e non dà certezza sull'identità del firmatario.

# FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA DA INDICAZIONE A MEZZO STAMPA

Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39  
Norme in materia di sistemi informativi automatizzati  
delle amministrazioni pubbliche [...]

## **Art.3, comma 2**

“Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.”

**Il Decreto Legislativo 179/2016 ha abrogato tutti gli articoli del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 tranne questo comma.**

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Attilio Befera

*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993.*

**ATTENZIONE !!!!**

Firma autografa  
sostituita da indicazione a mezzo stampa  
**non è firma elettronica !!!**

[www.pcllex.it](http://www.pcllex.it)





Diritto Tributario Telematico



@TribTelematico



Diritto Tributario Telematico

Camillo Sacchetto